

Stefano Lapponi

Dottore commercialista-Revisore Legale ODCEC Macerata
Professore a contratto Unicam

Programma

- Le dichiarazioni 2021
- L'impatto dei decreti emergenziali 2020 . Contributi a fondo perduto. Crediti di imposta
- I super e gli iper-ammortamenti e i crediti d'imposta per gli investimenti
- La rivalutazione ed il riallineamento dei beni d'impresa
- La gestione degli ammortamenti sospesi nel quadro RF
- La gestione dell'acconto IRAP non versato



Termini di presentazione e di versamento delle dichiarazioni dei redditi ed Irap



termini di presentazione delle dichiarazioni Consegna 30.06.2021 PP.TT Trasmissione telematica diretta Trasmissione tramite 30.11.2021 intermediario Trasmissione tramite ufficio locale AdE



Soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare: **30 novembre 2021**

Soggetti con periodo di imposta dal 1.7.2020 al 30.06.2021 : **31 maggio 2022**



Operazioni straordinarie

- ✓ Liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa (art.5 D.P.R. 322/98)
- ✓ Trasformazione, fusione e scissione (art.5 bis D.P.R. 322/98)



Termini di presentazione: esempio

FUSIONE PER INCORPORAZIONE: 17.10.2020

Dichiarazione 2019 deve essere presentata dall'incorporante entro il 30.11.2020 in quanto alla data di efficacia giuridica, l'incorporata si estingue.

Dichiarazione 2020. Presentata dall'incorporante entro il 31 luglio 2021 (nono mese successivo alla data di efficacia giuridica



le dichiarazioni tardive


Dichiarazioni tardive valide: presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine – sanzioni amministrative per il ritardo-

Superamento dei 90 giorni: dichiarazioni omesse
Costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute
in base agli imponibili in esse indicati
(art.2 comma 7 D.P.R. 322/98)



modalità di presentazione





modalità di presentazione

Invio telematico diretto o tramite intermediario

Soggetti
obbligati a
presentare
la
dichiarazion
e IVA/Irap

Soggetti
obbligati a
presentare il
mod.770

Soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi agli ISA

Soggetti individuati dalla L.244/2007



- Telematico dal contribuente
- Telematico da intermediario abilitato
- Telematico tramite società appartenenti al gruppo
- Copia cartacea presso PPTT



termini di versamento

- Saldo+1° rata acconto : 30.06 (no maggiorazione)
- > 30 luglio: maggiorazione 0,40%







emergenza covid soggetti IRES

Approvazione giugno 2021 (art.106 D.L.18/2020)

31 luglio no maggiorazione

31 agosto maggiorazione 0,40%



rateazione dei versamenti



titolari partita IVA

1° 30.06 int. 0,00%

2° 16.07 0,18%

3° 20.08 0,51%

4° 16.09 0,84%

5° 16.10 1,17%

6° 16.11 1,50%



titolari partita IVA

1° 30.07 int. 0,00%

2° 20.08 0,18%

3° 16.09 0,51%

4° 16.10 0,84%

5° 16.11 1,17%



Contributi a fondo perduto e crediti d'imposta Coronavirus nel modello REDDITI 2021



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS





La detassazione prevede che i contributi e le indennità erogati quali aiuti antiCovid-19:

- non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF E IRES);
- non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.



Le imprese in contabilità semplificata, compilano il quadro RG indicando sia i componenti positivi nel rigo RG10 con i codici 27 (contributi a fondo perduto) e 28 (altri aiuti Covid) che i componenti negativi deducibili, per pari importo, al rigo RG22 (codici 47 e 48).

I contribuenti forfetari indicano i contributi al rigo LM33 (colonna 1 per il fondo perduto e 2 per gli altri contributi) così come i contribuenti minimi compilano le colonne 1 e 2 del rigo LM 2.

Per i lavoratori autonomi le istruzioni richiamano soltanto i contributi a fondo perduto da indicare nella colonna 1 del rigo RE3 (che non concorrono alla determinazione del reddito non dovendo essere indicati in colonna 2) dimenticando gli altri aiuti Covid che pare non debbano essere indicati.



Quadro RF - Imprese in contabilità ordinaria

Contributi:

- contributo a fondo perduto "generale", a fronte dell'emergenza epidemiologica, disciplinato dall'art. 25 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio");
- contributo a fondo perduto per attività nei centri storici turistici di cui all'art. 59 del DL 104/2020 (c.d. DL "Agosto");
- contributi a fondo perduto ex artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020 convertito (c.d. DL "Ristori"); si evidenzia che le istruzioni fanno riferimento alle precedenti disposizioni di cui all'art. 1 del DL 137/2020 e all'art. 2 del DL 149/2020, che sono tuttavia confluite, in sede di conversione del DL 137/2020 nella L. 176/2020, nei richiamati articoli del medesimo DL "Ristori" convertito;
- contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione di cui all'art. 2 del DL 172/2020 (c.d. DL "Natale").



	83	2	3.000,00	3	å	,00	5	ó	,00		
	7 0	0	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		14	,00	13	16	,00	17	18	,00		
Altre	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
RF55 variazioni in	25	26	,00	V	28	,00	29	30	,00		
diminuzione	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
	37	38	,00	39	4)	,00	1	42	,00		
	£)	44	,00	£)	45	,00	D	41)	,00		
	D	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	,(



Va invece indicato con il codice "84", in applicazione dell'art. 10-bis del DL 137/2020, l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.



Quadro RG - Imprese in contabilità semplificata

codici previsti:

rigo RG10 (altri componenti positivi), il codice "27" per indicare l'ammontare dei contributi a fondo perduto, che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle suddette disposizioni del 2020 (art. 25 del DL 34/2020, art. 59 del DL 104/2020, art. 1 del DL 137/2020, art. 2 del DL 149/2020, art. 2 del DL 172/2020);

al rigo RG22 (altri componenti negativi), il codice "47" per indicare l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice "27".



		27	2	2.000,00	3	4	,00,	5	ő	,00		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
DC 10	AIIII	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
KGTU	componenti positivi	25	26	,00	27	28	,00,	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
		37	38	,00							39	,00

		47	2	2.000,00	3	4	,00,	5	6	,00		
		7	8	,00	9	10	,00,	11	12	,00		
		13	14	,00	15	16	,00,	17	18	,00		
		19	20	,00	21	22	,00,	23	24	,00		
DCCC	Pulli	25	26	,00	27	28	,00,	29	30	,00		
KGZZ	2 componenti negativi	31	32	,00	33	34	,00,	35	36	,00		
		37	38	,00	39	aO	,00,	41	42	,00		
		43	44	,00	45	46	,00,	47	48	,00		
		49	50	,00	51	52	,00,	53	54	,00		
		55	56	,00	57	58	,00,	4.0	60	,00		
		61	62	,00	63	64	,00,				65	,00




Per l'applicazione della detassazione di cui all'art. 10-bis del DL 137/2020, sono stati introdotti:

- il codice "28" da utilizzare al rigo RG10 (altri componenti positivi), per indicare "l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione (art. 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)";
- il codice "48" da utilizzare al rigo RG22 (altri componenti negativi), per indicare l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice "28".



Per i lavoratori autonomi le istruzioni richiamano soltanto i contributi a fondo perduto da indicare nella colonna 1 del rigo RE3 (che non concorrono alla determinazione del reddito non dovendo essere indicati in colonna 2) dimenticando gli altri aiuti Covid che pare non debbano essere indicati.





Quadro LM – Soggetti in regime forfetario

Per i soggetti in regime di vantaggio:

- nella colonna 1 del rigo LM2, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle suddette disposizioni del 2020 (art. 25 del DL 34/2020, art. 59 del DL 104/2020, art. 1 del DL 137/2020 e art. 2 del DL 149/2020, art. 2 del DL 172/2020);
- nella colonna 2 del rigo LM2, va indicato l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 10bis del DL 137/2020.

		_			
LM2	Totale componenti positivi	,00	2 ,(00 3	.00



Per i soggetti in regime forfetario:

- nella colonna 1 del rigo LM33, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle suddette disposizioni del 2020 (art. 25 del DL 34/2020, art. 59 del DL 104/2020, art. 1 del DL 137/2020 e art. 2 del DL 149/2020, art. 2 del DL 172/2020);
- nella colonna 2 del rigo LM33, va indicato l'ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 10-bis del DL 137/2020.

LM33 Contributi a fondo perduto 2.000,00 Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020 2



	Contributi a fondo perduto specifiche disposizioni 2020	Contributi art. 10-bis del DL 137/2020
Quadro RF	Rigo RF55, codice "83"	Rigo RF55, codice "84"
Quadro RG	Rigo RG10, codice "27" Rigo RG22, codice "47"	Rigo RG10, codice "28" Rigo RG22, codice "48"
Quadro RE	RE3, colonna 1	Nessuna indicazione specifica
Quadro LM	 Soggetti in regime di vantaggio, rigo LM2 colonna 1; soggetti in regime forfetario, rigo LM33 colonna 1 	 Soggetti in regime di vantaggio, rigo LM2 colonna 2; soggetti in regime forfetario, rigo LM33 colonna 2



CREDITI D'IMPOSTA CORONAVIRUS



- il credito d'imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020);
- ➢ il credito d'imposta per la locazione immobili non abitativi (art. 28 del DL 34/2020 e seguenti disposizioni);
- il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del DL 34/2020);
- ➢ il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020).



SEZIONE I	BUIL	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codos credite					
Crediti d'imposta	RU1						
(I crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00			
nella sezione	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00			
sono elencati		Credito d'imposta					
nelle istruzioni)	RU5	spettante nel periodo (di eui) ,00 1 ,00 10	1	,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00			
	DU7	Credito Rienute NA Periodici e acconto) NA (Saldo) IRES (Acconti) IRES (Soldo) Imposto sostitutivo	RAP				
	RU7	utilizzato , ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5,00 0,00 0,00 0,00	7	,00			
	RU8	Credito d'imposta riversato		,00			
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. 1 D.P.R. 402/73	1	,00			
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00			
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni	1	,00			



Principali crediti d'imposta Coronavirus	Quadro RU, Sezione I
Canoni di locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020)	l1
Canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020)	H8
Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (art. 125 del DL 34/2020)	H9
Spese per adeguamento ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020)	16



Credito d'imposta locazione botteghe e negozi

le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI 2021 prevedono che la sezione I del quadro RU debba essere compilata (con il codice credito "I1") solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio in esame, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

In particolare:

- rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 (i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare il credito d'imposta, anche se lo stesso è maturato nel precedente periodo d'imposta);
- rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;



Credito d'imposta locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

- il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021;
- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.



I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Sono tenuti a riportare il credito d'imposta nel modello REDDITI 2021 solamente se utilizzano il credito ceduto, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali.

in tal caso, dovranno indicare l'importo del credito utilizzato: nel modello REDDITI SC 2021, nel quadro RS e, in particolare, nella colonna 2 del nuovo rigo RS450 (denominato "Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti");

nel modello REDDITI PF 2021, nel quadro CR e, in particolare, al rigo CR31, indicando nella colonna 1 il codice 8.

L'indicazione del credito utilizzato dai cessionari nel modello REDDITI PF 2021 è stato inserito nell'ambito dell'aggiornamento delle istruzioni effettuato il 28.5.2021.



Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI

In merito al credito d'imposta sanificazione di cui all'art. 125 del DL 34/2020, le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI precisano che la Sezione I del quadro RU deve essere compilata (con il codice credito "H9") solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.



Credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI

In particolare:

- nel rigo RU5, colonna 3, relativo al credito d'imposta spettante nel periodo, va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione;
- in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, occorre compilare il rigo RU9 colonna 1 e non la sezione VI-B del quadro RU.



I cessionari non devono invece compilare il quadro RU del proprio modello REDDITI.

Se però utilizzano il credito ceduto, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali, devono riportare il credito d'imposta nel modello REDDITI 2021;

in tal caso, dovranno indicare l'importo del credito utilizzato:

- nel modello REDDITI SC 2021, nel quadro RS e, in particolare, nella colonna 2 del nuovo rigo RS450 (denominato "Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti");
- nel modello REDDITI PF 2021, nel quadro CR e, in particolare, al rigo CR31, indicando nella colonna 1 il codice 8.



Esempio

- Srl: 50.000,00 euro, con conseguente credito d'imposta teorico pari a 30.000,00 (60%), come indicato nella comunicazione presentata. Considerata la percentuale fissata al 47,1617%,
- il credito effettivamente spettante è pari a 14.149 euro
- Credito utilizzato in compensazione nel modello F24.



SEZIONE I	DIII	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codos codos		
Crediti d'imposta	RU1	Bonus sanificazione ambienti di lavoro H 9		
(I crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	
nella sezione	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00	
sono elencati		Credito d'imposta		
nelle istruzioni)	RU5	spettante nel periodo (di cui 00 2 00 2 00 00 00 1	3 14.149,00	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	14.149,00	
	RU7	Credito Rienute NA (Periodici e-occonto) NA (Saldo) RES (Accordi) RES (Saldo) Imposta sostitutiva ali fini 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	/ IRAP ,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. (00 D.F.K. 2027/73	,00	
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
	RU12	2 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere tetuzioni	,00	



ipotesi in cui il beneficiario del credito d'imposta lo ceda a terzi. cessione del credito per intero

SEZIONE I	BIII	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codo-andio	
Crediti d'imposta	RU1	Bomus sanificazione ambienti di lavoro H 9	
() crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
nella sezione	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
sono elencati nelle istruzioni)	RU5	Credito d'imposta spettente nel periodo (di oui 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	³ 14.149,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
	RU7	Credito Bhenute NA Periodicie occorto) NA (Soldo) IR(S (Accorti) RES (Soldo) Imposto sostitutiva ati firmi 0,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00	7 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato	,00
	RU9	Crechto d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. 14 . 14 9 ,00 D.F.R. 602/73	,00
RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00,
	RU12	2 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere intratori	,00

Crediti d'imposta	RS450	Credito d'imposta locazioni	Credito d'imposta sanificazione
COVID-19 ricevuti		(art. 28 DL 34/2020)	(art. 125 DL 34/2020)
COTID 17 INCTUM	K343U	,00	14.149,00



Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro

In merito al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020, le istruzioni alla compilazione del quadro RU sezione I codice credito "I6") soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.

I cessionari non devono compilare il quadro RU.



Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10. In particolare,

- nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020
- N.b.: soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell'anno 2020 ricadente nel precedente periodo d'imposta;
- rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020, riportando nella colonna l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura, nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B;
- rigo RU6 va indicato l'ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30.6.2021.



QUADRO RS - PROSPETTO "AIUTI DI STATO"

I righi RS401-402 contengono il prospetto denominato "Aiuti di Stato", che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell'art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234,







Contributi a fondo perduto Coronavirus	Codice aiuto di Stato
Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" (art. 25 del DL 34/2020)	20
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (art. 59 del DL 104/2020)	22
Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1 del DL 137/2020)	23
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020 (indicato nelle istruzioni ancora con la "vecchia" disposizione di cui all'art. 1 del DL 149/2020, confluita, in sede di conversione del DL "Ristori", nell'art. 1-bis del DL 137/2020)	27
Contributo a fondo perduto destinato all'attività dei servizi di ristorazione (art. 2 del DL 172/2020)	28
Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 (art. 10-bis del DL 137/2020)	24



Crediti d'imposta Coronavirus	Codice aiuto di Stato
Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del DL 34/2020)	60
Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del DL 34/2020)	63
Credito d'imposta sanificazione (art. 125 del DL 34/2020)	Nessuna indicazione
Credito d'imposta botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020)	No codice specifico



Super Ammortamenti Iper Ammortamenti Agevolazioni e crediti di imposta per investimenti



Investimenti 2020		
Periodo	Condizioni	Agevolazione
1.1/31.12.2020	Ordine accettato dal venditore Pagamento acconti 20% Entro il 31.12.2019	Super Ammortamenti Iper ammortamenti (4.0)
1.1./31.12.2020		Credito di imposta L.160/2019
16.11.2020	ENTRA IN REGIME IL CREDITO DI IMPOSTA	Credito di imposta L.178/2020



Principi generali

A Momento di effettuazione dell'investimento

- capire quale agevolazione applicare e in che misura
- viene individuato in base alle regole generali della «competenza» (art.109 TUIR)
- ✓ Consegna o spedizione del bene mobile
- ✓ SAL

B Entrata in funzione per i beni non 4.0

C Interconnessione per i beni 4.0



come individuare l'agevolazione corretta



esempi

Nuovo impianto 4.0 acquistato e consegnato nel 2017 Interconnessione nel 2020





Codice 55

Iper ammortamento dall'esercizio di interconnessione, nella percentuale fissata per l'anno in cui il bene è stato consegnato – 150%- dal 2020



nuovo impianto acquistato e consegnato nel 2019 Interconnessione 2020





Codice 75

Iper ammortamento dall'esercizio di interconnessione, nella percentuale fissata per l'anno in cui il bene è stato consegnato – 170% (investimenti fino a 2,5 milioni)- dal 2020



COSTO AGEVOLABILE DEI BENI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART.2426 N.8 c.c. NORMA:

- > Debiti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato
- Esigenza di attualizzare i debiti se al momento della rilevazione iniziale il tasso di interesse contrattuale risulta diverso da quello di mercato
- ➤ OIC 16: nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito (OIC19)



COSTO AGEVOLABILE DEI BENI

Per Iper e Super ammortamenti non rileva il criterio del costo ammortizzato

Prassi di riferimento: CM 23/2016 e CM 4/2017

Chiarimenti

Estensione della prassi al credito di imposta per investimenti in beni strumentali



Esempio:

Società XY redige il Bilancio in forma ordinaria, ha acquistato nel 2020 un macchinario 4.0 alle seguenti Condizioni:

Pagamento dilazionato in 5 anni senza interessi Importo 100.000 euro



contabilità
Il debito è iscritto in contabilità a € 95.000

Impianti a debiti v/fornitori 95.000



effetti

- Il credito di imposta calcolato sul valore di 100.000 euro anche se iscritto per 95.000 euro Il valore fiscale è di 95.000 euro per:
- Deduzione spese di manutenzione
- calcolo ammortamenti ordinari deducibili (art.102 TUIR)
- Società di comodoCM 7/2011



- Super ammortamento 2020
 Norma: maggiorazione 30% per investimenti effettuati nel 2020 condizioni:
- Ordine sottoscritto entro il 31 dicembre 2019
- > Acconto versato nella misura del 20%



- Iper ammortamento 2020 (art.1 co.60 L145/2018)
- Maggiorazione a scaglioni a condizione che:
- Ordine sottoscritto entro il 31 dicembre 2019
- > Acconto versato nella misura del 20%
- > Tetto massimo di spesa 20 milioni di euro
- Scaglioni 170% fino a 2,5 mil.
- 100% tra 2,5 e 10 mil.
- 50% tra 10 e 20 mil
- Nessuna maggiorazione oltre 20 milioni



Esempio: Società XY ha SOTTOSCRITTO il 30 11 2019 un ordine per l'acquisto di un macchinario 4.0 Importo 100.000 euro. Acconto pagato 30.000 euro Aliquota ammortamento: 10% Impianto consegnato marzo 2020 con interconnessione 2020 Maggiorazione ammortamento 170% (1° anno 85%)



Codice 75 € 8500



Credito di imposta beni materiali 4.0



Investimenti 1.1.2020 – 15.11.2020

Credito di imposta

40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni 20% pr la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni

Interconnessione 2020 Compensazione 5 quote dal 2021



Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021

Credito di imposta

50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni
10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni

Interconnessione 2021 Compensazione 3 quote dal 2021



Investimenti 1.1.2022 – 31.12.2022

Credito di imposta

40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni
20% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni
10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni

Interconnessione 2022 Compensazione 3 quote dal 2022



beni immateriali

Investimenti

1.1.2020 -

15.11.2020

Credito di imposta

15%

Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro

Interconnessione 2020 Compensazione 5 quote dal 2021



beni immateriali

Investimenti

16.11.2020 -

31.12.2022

Credito di imposta

20%

Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1.000.000 euro

Interconnessione 2021 Compensazione 3 quote dal 2021



esempi




Esempio: impianto 4.0 nuovo acquistato e consegnato giugno 2020 con interconnessione a luglio 2020 costo 100.000 euro Credito di imposta 40.000 euro (40%)

Utilizzabile in compensazione dal 2021 in 5 quote annuali 8000 euro

codice tributo 6933

SEZIONE I Dati identificativi del credito d'imposta spettante **CODICE 2H** Codice credito RU1 Crediti d'imposta RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione (I crediti da indicare RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) nella sezione CREDITO sono elencati Credito d'imposta nelle istruzioni) pus spettante nel periodo (di qui DI IMPOSTA RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 Credito NA (Saldo) MA (Periodici e acconto). IRES (Accomb) Imposta sostitutiva U7 utilizzato € 40.000 RU8 Credito d'imposta riversaro RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione Art. 43-ter D.P.R. 602/73 Art. 1260 c.c. RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni







credito ordinario beni materiali



Investimenti 1.1.2020 – 15.11.2020

Credito di imposta

6% nel limite di costi ammissibili fino a 2 milioni di euro

Compensazione 5 quote annuali dal 2021 se il bene entra in funzione nel 2020

N.B.: è possibile il riporto a nuovo dell'eccedenza che si potrà aggiungere alla quota di competenza dell'anno successivo (risposta a TELEFISCO 2021)



Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021

Credito di imposta

10% nel limite di costi ammissibili fino a 2 milioni di euro (15% lavoro agile)

Compensazione 3 quote annuali dal 2021 se il bene entra in funzione nel 2021



Investimenti 1.1.2022 – 31.12.2022

Credito di imposta

6% nel limite di costi ammissibili fino a 2 milioni di euro

Compensazione 3 quote annuali dal 2022 se il bene entra in funzione nel 2022



credito ordinario beni immateriali



Investimenti 1.1.2020 – 15.11.2020 Credito di imposta

No credito

Compensazione: NO



Investimenti 16.11.2020 – 31.12.2021

Credito di imposta

10% nel limite di costi ammissibili fino a 1 milioni di euro (15% lavoro agile)

Compensazione 3 quote annuali dal 2021 se il bene entra in funzione nel 2021



Investimenti 1.1.2022 – 31.12.2022

Credito di imposta

6% nel limite di costi ammissibili fino a 1 milioni di euro (15% lavoro agile)

Compensazione 3 quote annuali dal 2022 se il bene entra in funzione nel 2022



Beni materiali e immateriali «ordinari» Compensazione in unica quota

- Ricavi/compensi < 5 milioni di euro
- Investimenti beni ordinari materiali e/o immateriali dal 16 .11.2020 al 31.12.2021



esempio: bene strumentale nuovo ordinario acquistato ed entrato in funzione nell'anno 2021 da un contribuente con ricavi inferiori a 5 milioni di euro

Credito di imposta: utilizzabile in compensazione nel modello F24 in un'unica quota nel 2021

RU110 "Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili" Numero ore di formazione Numero 2				e Numer lavorat	ıtori
RU120 Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.20	200
RO120 Investimenti beni strumentali 2020		,00	,00	1	,00
RU130 Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti c.1054				
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con i /i <	< 5 mln
	,00	,00	,00	4	,00
		Investimenti c.1056 Investiment		Investimenti c.10	058
			,00	6	,00



fattura senza indicazioni Risposte interpelli nn.438 - 439 2020



soluzioni:

- 1. Il fornitore integra la fattura
- 2. Alternativa: Prima che siano avviate eventuali attività di controllo da parte dell'AF la società dovrà:

Apporre con scrittura indelebile (anche timbro) sulla copia analogica della fattura elettronica ricevuta, il richiamo agli articoli della legge



art.1 commi da 184 a 197 L.160/2019 per i vecchi crediti 2020

Art.1 commi da 1054 a 1058 L.178/2020 per i nuovi crediti 2021 e succ.



Applicazione Isa per il periodo di imposta 2020



Le proroghe

Posticipazione del versamento della seconda o unica rata di acconto in capo ai soggetti che applicano gli ISA e soggetti collegati

Regola di carattere generale è la diminuzione di fatturato

Per alcune attività non è necessaria la diminuzione del fatturato (ristoratori zona arancione/ operatore in zona rossa da Codice ATECO)



Provvedimento ADE 28/1/2021

Approvazione 175 modelli ISA applicabili per il periodo di imposta 2020 Nuove cause di esclusione

- Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi dei compensi di almeno 33% nel periodo di imposta 2020 rispetto al periodo di imposta di imposta 2019 (codice 16)
- Contribuenti che hanno aperto la Partita IVA a far data dal 1.1.2019 (codice 17)
- Contribuenti che esercitano in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici di attività riportati nella tabella n.2 (istruzioni) (esempio ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo servizi alla persona)



Provvedimento ADE 28/1/2021
Approvazione 175 modelli ISA applicabili per il periodo di imposta 2020

Nuove cause di esclusione

1. Diminuzione di ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo di imposta 2020 rispetto al periodo di imposta precedente


RE1 Codice attività	ISA: cause di esclusione 2	
Codice esclusione : 15		



Provvedimento ADE 28/1/2021 Approvazione 175 modelli ISA applicabili per il periodo di imposta 2020

Nuove cause di esclusione

2. Apertura partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019





Provvedimento ADE 28/1/2021 Approvazione 175 modelli ISA applicabili per il periodo di imposta 2020

Nuove cause di esclusione

- 3. Esercizio delle attività economiche riconducibili ai settori del:
- Commercio al dettaglio
- Ristorazione
- > Settore sportivo
- Servizi alla persona
- > Settore dello spettacolo e ricreativo



Provvedimento ADE 28/1/2021 Approvazione 175 modelli ISA applicabili per il periodo di imposta 2020

Nuove cause di esclusione

tabella ministeriale n.2 allegata alle istruzioni 167 codici Ateco esclusi

Obbligo di compilazione dei dati rilevanti e di allegazione al modello UNICO



l'elaborazione dei correttivi considera:

- a) l'impatto sui fattori produttivi delle giornate di chiusura differenziate per ciascun codice Ateco in base alle disposizioni dei DPCM 2020
- b) la diminuzione dei ricavi e dei compensi dichiarati dal singolo contribuente rispetto al periodo di imposta precedente che determina una riduzione proporzionale del coefficiente individuale utilizzato nella stima



l'elaborazione dei correttivi considera:

C) La contrazione della produttività del settore economico di appartenenza



INTERVENTO SUL FATTORE LAVORO

- n. Addetti
- n.Collaboratori
- n. Amministratori non soci
- Titolare rivalutazione in base ai giorni di chiusura per considerare il mancato impiego



INTERVENTO SULLA DURATA DELLE SCORTE


Tiene conto dell'aumento delle scorte di magazzino dovuto alla contrazione delle vendite



La rivalutazione dei beni



Rivalutazione beni





Beni materiali e immateriali (esclusi beni merce)

Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato

Presenti:
sia nel bilancio chiuso al
31.12.2019
sia nel bilancio chiuso al
31.12.2020



Società con esercizio non coincidente con l'anno solare

Le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare "possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 se approvato dopo il 14 ottobre 2020", a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Esempio

Una società con esercizio 01/07/2019 – 30/06/2020 approva il bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (28/10/2020) SI RIVALUTAZIONE



I soggetti interessati

- Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici
- Enti commerciali
- Enti non commerciale (limitatamente alla rivalutazione dei beni inerenti la sola attività commerciale)
- Società di persone
- Imprese individuali
- Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia (società, enti e persone fisiche)
- Contribuenti minimi



I soggetti esclusi

- le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata;
- le persone fisiche esercenti attività agricola che non produce reddito d'impresa in quanto rientrante nei limiti previsti dall'art. 32, TUIR;
- gli enti non commerciali per i beni relativi all'attività non commerciale;
- i soggetti IAS;
- i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.



Beni rivalutabili

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Diritti di brevetto industriale
- Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Diritti di concessione
- Licenze
- Marchi
- Know-how
- Diritti simili anche se completamente ammortizzati

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- Immobilizzazioni materiali ammortizzabili anche se completamente ammortizzate
- Immobilizzazioni materiali non ammortizzabili

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE


- Partecipazioni immobilizzate in società controllate
- Partecipazioni immobilizzate in società collegate



Beni non rivalutabili

- Beni merce
- Partecipazioni immobilizzate non di controllo
- Partecipazioni controllate e collegate non immobilizzate
- Beni monetari (denaro, crediti, ecc.)
- Beni in leasing







Pagamento imposta sostitutiva

Unica soluzione

Saldo al 30.6.2021

3 rate senza interessi

- 1. 30.6.2021
- 2. 30.6.2022
- 3. 30.6.2023

Mediante Mod. F24 (possibilità di compensazione)




EFFETTI FISCALI

Decorrenza degli effetti dal 01.01.2021

Tranne per il settore alberghiero e termale, per il quale vale già dall'esercizio 2020



EFFETTI FISCALI





VANTAGGI

- 1. Deduzione maggiori quote di ammortamento
- 2. Minori plusvalenze in caso di cessione (dopo 2024)
- 3. Aumento del plafond per calcolo delle spese di manutenzione



SVANTAGGI

- 1. potenziali conseguenze negative negli ISA (incremento valore dei beni strumentali);
- 2. possibili conseguenze negative nella determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le società di comodo;
- 3. conseguenze derivanti dalla distribuzione del saldo di rivalutazione monetaria.



SOLO CIVILISTICA

	A g	ocietà di 2021 enzia ntrate	(6°)		ORO I	RV ne dati di straordina	bilanci	o e fiscali		Mo	P	ERIODO		o'imposta 2020
SEZIONE I RICONCILIAZIONE			Tipo di beni/V	oce di bilanc	io						Causa 2	IAS/D.lgs. 139/2015 3	4	Valore precedente
DATI DI BILANCIO E FISCALI	RV1	Valore contabile	Valore in	iziale	6	Incrementi	,00	Decrer 7	nenti	8	Valore find	,00	9	Valore di realizzo
		Valore	Valore in	iziale	11	Incrementi		Decrer	nenti	13	Valore fina	ıle		

Il Quadro RV deve essere compilato in presenza di disallineamento fra valori civilistici e fiscali, ad esempio qualora alla rivalutazione venga attribuita valenza solo civilistica, per evidenziare il disallineamento fra il valore civilistico e il valore fiscale venutosi a creare a seguito della rivalutazione del valore dei beni.

In tali casistiche deve essere compilata la sezione I del quadro RV, indicando il codice 2 nella casella "Causa".

Attenzione

Il quadro RV non deve essere compilato in presenza di rivalutazione con valenza fiscale, dato che in tale fattispecie non sussistono disallineamenti di valore fra valori civilistici e fiscali.



IL QUADRO RS

Prospetto del capitale per società di capitali

ospetto		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
l capitale	RS130 Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	,00	4 ,0
delle riserve	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,0
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	,00	12
	RS131 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4
	RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,(
	RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4
	RS134 Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4
	RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4
	RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,(
	R\$136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,(
	RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,(
	R\$137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4
	RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4
	R\$139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,(
	RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,(
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
	R\$141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4
	RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIIQ	1 .00	2 ,00	3 ,00	4

Nel modello Redditi società di capitali deve essere compilato l'apposito prospetto del capitale e delle riserve, presente nel quadro RS:

- nel caso di rivalutazione solo civilistica, la relativa riserva deve essere indicata nel rigo "Riserve di Utili" (rigo RS134);
- diversamente, la riserva derivante da una rivalutazione con effetto fiscale deve essere indicata nel rigo "Riserve in sospensione d'imposta" (rigo RS140).

La compilazione del prospetto deve rilevare anche l'eventuale affrancamento della riserva in sospensione d'imposta.



IL QUADRO RQ

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammo e delle partecipazioni	ortizzabili		Importo	.00	Aliquota 3%	2	mposta ,00
d'impresa e delle partecipazioni 2020	RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammo e delle partecipazioni	ortizzabili			,00	3%		,00,
	RQ102				Totale impa	oste ,00		Pr 2	ima rata
	RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo 1	,00	Aliquota	Impo	,00	Pr 3	ima rata

In presenza di rivalutazione con valenza fiscale, per consentire il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3% e l'eventuale affrancamento del saldo attivo, versando l'imposta sostitutiva del 10 per cento, è necessario compilare l'apposita sezione del quadro RQ, sopra riportata.

ATTENZIONE

La rivalutazione è perfezionata con l'indicazione nel quadro RQ dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva (Circolare 27 aprile 2017, n. 14/E (par. 7)).



La rivalutazione dei beni d'impresa Rivalutazione alberghiera gratuita

- Soggetti di cui all'art.73 comma 1 lett.a)b) del TUIR che non adottano principi internazionali nella redazione del bilancio.
- Imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata



La rivalutazione dei beni d'impresa Soggetti operanti nei settori **alberghieri** e **termali**

Art. **6-bis**, D.L. n. 23/2020

Rivalutazione senza pagamento imposta sostitutiva al 3% delle categorie omogenee di beni presenti nel bilancio esercizio in corso al **31 dicembre 2019**.

La rivalutazione può essere eseguita negli esercizi:

2020 2020 e 2021

Possibilità di affrancare la Riserva di rivalutazione pagando l'imposta sostitutiva al 10%.



Rivalutazione alberghiera gratuita

- Codici Ateco interessati
- 55.1 alberghi e strutture simili
- 55.10 alberghi e strutture simili
- 55.20 alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- 55.30 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.90 altri alloggi
- 96.04.20 stabilimenti termali



Rivalutazione alberghiera gratuita

La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi al 2019.

Opzioni possibili:

- a) Rivalutazione nel bilancio 2020
- b) Rivalutazione nel bilancio 2021
- c) Rivalutazione in entrambe gli anni (bilancio 2020 e bilancio 2021)

Obblighi di informazione

- Nota integrativa,
- Relazione sulla gestione
- Relazione del Collegio Sindacale



SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE



Le imprese alberghiere o termali che decidono di avvalersi della rivalutazione devono compilare la sezione del quadro RQ del modello Redditi. È presente un unico rigo RQ110, da utilizzare qualora si intenda affrancare il saldo attivo di rivalutazione versando l'imposta sostituiva del 10%.

Attenzione

Ne consegue che l'imposta sostituiva pari a "zero" non si indica in dichiarazione dei redditi.



Il riallineamento dei beni



La Legge di Bilancio per il 2021 amplia le opportunità per il riallineamento del valore dei beni di impresa, già presente nell'articolo 110, D.L. 104/2020.

"Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".

PRECISAZIONI:

- ✓ possibilità di riconciliazione fiscale dei maggiori valori già iscritti;
- ✓ nessuna possibilità di rivalutazione vera e propria degli stessi.

Attenzione

La norma già consentiva il riallineamento per i beni immateriali, quindi l'ampliamento va inteso come riferito alle altre attività immateriali, diverse dai beni stessi.



Poste che possono usufruire del riallineamento

- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
- beni di costo unitario inferiore a euro 516,46;
- immobilizzazioni immateriali rappresentate da beni giuridicamente tutelati (diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili);
- avviamento, costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo;
- partecipazioni in società controllate o collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie.



Attenzione

- > i beni riallineati devono essere presenti anche nel bilancio 2020;
- ➢ il valore del bene affrancabile è quello residuo risultante al termine del periodo d'imposta 2020, al netto degli ammortamenti dell'esercizio;
- ➢ ai fini del riconoscimento fiscale sono applicabili le stesse disposizioni previste per la rivalutazione dei beni;
- > a seguito del riallineamento dei valori è necessario:
 - eliminare il fondo imposte differite precedentemente iscritto a fronte del disallineamento esistente sul valore del bene
 - in contropartita, a conto economico, rilevare un provento ed un costo corrispondente all'imposta sostitutiva dovuta in contropartita alla rilevazione del debito tributario.



Casi di opzione per il riallineamento

- Fusione (propria o per incorporazione)
- Scissione (di varie tipologie)
- Conferimento d'azienda
- Passaggio da OIC a IAS
- Rivalutazione dei beni solo civilistica
- Valori residui dal quadro EC (soppresso)
- Utili e/o perdite su cambi derivanti da crediti e debiti



Il **riallineamento** si traduce nella possibilità di riconoscimento fiscale della plusvalenza latente, corrispondente al **differenziale tra valori contabili e valori fiscali**.



mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva al 3% (in luogo delle percentuali ordinarie del 12% o del 16%) parametrata all'imponibile corrispondente al valore riconosciuto



Versamento rateale dell'imposta sostitutiva:

- Rata 1, entro la scadenza di versamento saldo imposte sul reddito per l'anno 2020 (30/06/21, salvo proroghe);
- Rata 2, entro la scadenza di versamento saldo imposte sul reddito per l'anno 2021 (30/06/22, salvo proroghe);
- Rata 3, entro la scadenza di versamento saldo imposte sul reddito per l'anno 2022 (30/06/23, salvo proroghe);



L'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in un'apposita riserva in sospensione d'imposta, che può essere affrancata attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%.



Esempio: vincolo di sospensione di imposta

Società con riserva straordinaria 1.280.000

Area fabbricabile 900.000

Valore fiscale 500.000

Calcolo imposta sostitutiva 400.000 x 3%=12.000 Approvazione Bilancio una parte della riserva sarà vincolata (388.000)



Riallineamento e rivalutazione congiunta

31/12/2020 il terreno ha valore 985.000

Riallineamento del valore fiscale con quello di iscrizione (900.000-500.000)

Rivalutazione mediante assolvimento di imposta sostitutiva del 3% su 85.000 (fini fiscali)



Per le operazioni straordinarie, il riallineamento viene evidenziato nel Quadro RV, che si compone di due sezioni:

Sezione I: riconciliazione dati di bilancio e fiscali



- Fusione
- Scissione
- Conferimento d'azienda
- Rivalutazione dei beni solo civilistica
- Valori residui dal quadro EC (soppresso)
- Utili e/o perdite su cambi derivanti da crediti e debiti
- Altre operazioni



• Sezione II: operazioni straordinarie (fusione, scissione)

Compilata dall'incorporante o dalla società risultante dalla fusione e da tutti i soggetti beneficiari della scissione

																			_
SEZIONE II		Utilizzo	Codice fise	cale					minazion	e o ragione	sociale								
OPERAZIONI	RV10	1	2					3											
STRAORDINARIE PARTE I																			
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ																			
BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE, INCORPORANTE	RV12		Codice	attività			Barrare	la casell	a se modi	ficato nell'ul	timo bi	ennio ²		Anno	i inizio	attività	3		
O RISULTANTE DALLA FUSIONE																			
																			_
Dati relativi alla operazione							Tipo di	operazi	000		N	umero so	ggetti incorporo	uti			o di scissio		
	D1/10						npo di	operazi	one		2	uri, iusi o	incorpore	JII		giorno 3	mese	anno	ю
	RV13	-			. 14			_			_					_			_
	RV14		li patrimoni					_		lla società	benefi	iciaria						,	2
	RV15	Quota d	della benefi	ciaria as	ssegnata o	ai soci de	ella soci	età sciss	sa										%
Beni acquisiti	RV16						1			Partecipa	zioni ro	ppresent	ative	,				. 3	
					de o compl			_		di aziend	e o con	nplessi az	iendali		_		Altri ber	ai -	_
	RV17	Manteni	imento delle	e propor	rzioni di p	oartecipa:	zione											_	_
Patrimonio netto	RV18							giorno	mese	anno		giorno 2	mese	anno		giorno 3	mese	ann	10
	RV19	Data Patrimor	nio netto								_								_
Altri dati	RV20		o di capital	le sociale	e per con	cambio					0			,0	0	_			,00
Airn dan	RV21		capitale soc		e per com	cambio										_			,00
	RV21		i partecipa		ai saci all	a sociatà	dichian	onto							_				,00
Perdite fiscali	KY ZZ	Guora a	puriecipo	izione u	er soci un	u socielu	dicilial	unie					Importo		_	Impo	rto riporta	hilo.	%
orano riscan	RV27	In misure	a limitata								- 1		importo		2		юпропа		,00
	RV28	In misure												<u>0,</u> 0.					,00
	RV29		- promo							TOTALE				.0	_				.00
Retrodatazione	.,_,									1011111			Importo	-		Import	to non rip		
	RV30	Perdita f	iscale								- 1		,	.0	0 2				,00
	RV31	Ecceden	ze di intere	essi pass	ivi									.0					,00
	RV32	ACE		-										.0					.00
nteressi passivi e													Importo	- /-		Imp	orto ripor		
eccedenza ACE riportabile	RV33	Ecceden	ze di intere	essi pass	ivi						- 1			.0	0 2				,00
	RV34	ACE												.0					.00



PARTE II		Codice f	fiscale		Denominazio	ne o ragio	one soci	ale				
DATI REĻATIVI ALLA	RV35	1			2							
ocietà scissa, Ncorporata o fusa	RV36	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo b	iennio ²	Anno	inizio	3	Data decorrenzi effetti fiscali	giom	o mese	anno
	RV37	Quota di patrimo	onio netto contab	oile non trasferita								,
Disavanzo									Importo	Fisc	almente ric	onosciuto
la annullamento da concambio	RV38	Ammontare del d	disavanzo di scis	ssione o di fusione			2	3	,00,	4		,
	RV39	Imputato al conto	economico									ار
	RV40	loon state	1				2	3	,00,	4		,
	RV41	Imputato alle voci							,00,			,
	RV42	dell'attivo							,00			,
	RV43	dell attivo							,00,			,
vanzo									da annullamento		da concar	mbio
la annullamento da concambio	RV44	Ammontare dell'o	avanzo di scissio	one o di fusione				2	,00,	3		,
	RV45	Imputato	1						,00,			,
	RV46	alle voci							,00			,
	RV47	del patrimonio							,00,			,
	RV48	netto							,00,			ار
Riserve e fondi in	RV49	Ricostituite pro-qu	uota									ار
ospensione di imposta assabili solo in caso	RV50	Ricostituite per in	lero									ار
li distribuzione	RV51	Non ricostituite										ار
Altre riserve e fondi in	RV52	Ricostituite pro-qu	uota									ار
spensione di imposta	RV53	Ricostituite per in	fero									ار



Codice fiscale					Mo	od. N.								
Altri dati										Qu	iota		Costo	
	RV55	Partecipazion	ni annullat	e in possesso	dell'incorp	orante				1 ,	%	2		,00
	RV56	Partecipazion	ni annullat	e in possesso	di altre					1 ,	%	2		,00
Perdite fiscali										porto			porto ripor	tabile
	RV58	In misura lim							1		,00	2		,00
	RV59	In misura pie	na								,00			,00
	RV60							TOTALE			,00			,00
Retrodatazione	RV61	Perdita fiscal	_						ln 1	porto		2	orto non rip	
	RV62	Eccedenze di	_	one alicii							,00			,00
	RV63	ACE ACE	mileressi p	AUSSIVI							.00			,00,
nteressi passivi e									Im	porto	,00	In	porto ripor	
eccedenza ACE riportabile	RV64	Eccedenze di	interessi p	assivi					1		.00	2	, , , , ,	.00
-	RV65	ACE									.00			,00
ccedenze d'imposta							IRES		Eccedenze art.4	3-ter DPR 6	02/73		Eccedenza	CFC
	RV66					1		,00	2		,00	3		,00
	KVOO			Libyan Tax			Tassa Etica		Maggiorazione	società di c	omodo		Addizionali	IRES
			4		,00	5		,00	6		,00	7		,00
Agevolazioni								ni Start up						
	RV67	Periodo di for	mazione	Impor 2		Perio 3	do di formazione	4	Importo	Periodo	di formo	izione		orto
					,00	_		_	,00					,00
	RV68	Periodo di for		Impor	4-	Basia	do di formazione	oni Start up	Importo	Pariada	di formo		less	orto
	KVOO	1	muzione	2	.00	3	do di formazione	4	.00	5	or torrino	6		.00
PARTE III		Cov	lice fiscale		,00		Denominazione o	maione so	7					,00
ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE	RV70	1	nce nacure				2	Togione 20	Crure			-1	mese	onno
	RV72	Codice attivi	tà 1		arrare la cas adificato nel		2	Anno ii attività		Data o	ecorrenz	giomo ta 4	mese	anno
	RV73	Quota acquis	sita del pat	rimonio netto				attivita		епеп	nscali			. %
			dice fiscale	22.10			Denominazione o	ragione so	ciale					, ^
	RV74													
	RV76	Codice attivi	na 1	Bo	arrare la cas	sella se	2	Anno ir	nizio 3		decorrenz	a giomo	mese	anno
	KV/O	Codice dilivi	iu	m	odificato nel	l'ultimo b	oiennio	attività		effetti	tiscali			





Per i Bilanci redatti in base ai Principi Contabili Nazionali



possibilità di sospendere **fino al 100**% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni **materiali** e **immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.



Soggetti che adottano i principi contabili internazionali



non possono sospendere l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.



D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, art. 60, comma 7-quater

Le regole da seguire

- La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.
- Bisogna destinare a una **riserva indisponibile** gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa.
- In caso di **utili** di esercizio di importo **inferiore** alla quota di ammortamento, la riserva è **integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili**; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli **utili degli esercizi successivi**.
- Ai fini fiscali, è possibile la deduzione dalle imposte dirette, (IRES e IRAP) della quota di ammortamento sospesa.



D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, art. 60, comma 7-quater

Le regole da seguire

- La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.
- Bisogna destinare a una **riserva indisponibile** gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa.
- In caso di **utili** di esercizio di importo **inferiore** alla quota di ammortamento, la riserva è **integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili**; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli **utili degli esercizi successivi**.
- Ai fini fiscali, è possibile la deduzione dalle imposte dirette, (IRES e IRAP) della quota di ammortamento sospesa.



La mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico.

L'ammortamento 2020, sospeso civilisticamente, dovrà essere comunque effettuato ai fini fiscali IRES e IRAP.

Tale deduzione extracontabile obbligatoria della quota di ammortamento relativa al 2020, comporterà un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene tale da richiedere lo stanziamento di imposte differite passive.

Esse saranno pari alle imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio che dovrà essere ripresa a tassazione negli anni successivi quando effettivamente verrà imputata a conto economico.

Il beneficio sul bilancio 2020 connesso con il mancato stanziamento delle quote di ammortamento non risulterebbe pari all'importo delle quote sospese, ma sarà composto da tale importo al netto delle imposte differite passive da stanziare contestualmente in bilancio.



La società Alfa Srl ha acquistato in data 31.05.2019 un automezzo del valore di Euro 50.000,00 oltre iva.

Nell'anno 2020 decide di sospendere al 100% l'ammortamento del bene per il quale l'aliquota di ammortamento è pari al 20% annuo.

		Ammortan	nento Civilis	stico		Ammortan	nento Fiscale	•			
Anno d'imposta	% Ammort.	Importo annuo ammort.	Fondo Ammort.	Valore al netto del Fondo Ammort.	% Ammort.	Importo annuo ammort.	Fondo Ammort.	Valore al netto del Fondo Ammort.	Variaz. fiscale	Imposte differite	Fondo Imposte differite
2019	10%	5.000	5.000	45.000	10%	5.000	5.000	45.000	///////	///////	///////
2020	///////	///////	5.000	45.000	20%	10.000	15.000	35.000	- 10.000	2.890 (a)	2.890
2021	20%	10.000	15.000	35.000	20%	10.000	25.000	25.000	///////	///////	2.890
2022	20%	10.000	25.000	25.000	20%	10.000	35.000	15.000	///////	///////	2.890
2023	20%	10.000	35.000	15.000	20%	10.000	45.000	5.000	///////	///////	2.890
2024	20%	10.000	45.000	5.000	10%	5.000	50.000	///////	+ 5.000	- 1.445 (b)	1.445
2025	10%	5.000	50.000	///////	///////	///////	///////	///////	+ 5.000	- 1.445 (b)	///////

- (a) Le imposte differite di Euro 2.890 sono calcolate su un'Ires ipotetica del 24% e su un'Irap ipotetica del 4,9%
- (b) Le imposte differite verranno recuperate negli esercizi 2024 e 2025




	¹ 81	2	10.000 ,00	3	4	,00,	5	6	,00		,
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
Altre	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
RF55 variazioni in	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
diminuzione	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00		
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00		
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00,	55	,00,
RF56 E) TOTALE DE	LLE VA	RIAZIONI	IN DIMINUZIONE								,00,



Attenzione

In presenza di sospensione degli ammortamenti è obbligatorio compilare il quadro RV – Sezione I "Riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali"







Art. 24, DL 34/2020

Per i soggetti con volume d'affari inferiore a 250 milioni di euro

- > non era dovuto il versamento del saldo Irap 2019.
- non era dovuto il versamento della prima rata di acconto Irap 2020.
- era dovuto il versamento della seconda rata di acconto Irap.



Esempio


Si ipotizzi una situazione **Irap** come segue:

- Totale imposta 2020 calcolata = Euro 15.000
- Credito da precedente dichiarazione = Euro 0,00
- 1^ acconto 2020 figurativo = Euro 2.400
- 2[^] acconto 2020 versato = Euro 2.400
- Imposta da versare = Euro 10.200




Quadro IR - sezione II "Dati concernenti il versamento dell'imposta".

- •IR21: indicare l'ammontare dell'IRAP dell'anno fiscale 2020;
- •IR25 col.2: indicare l'ammontare del 1^ acconto «figurativamente versato» (art. 24 del DL 34/2020);
- •IR25 col.3: indicare la somma del 2^ acconto versato e di quello figurativo già esposto sul rigo IR25 col.2);
- •IR26 IR 27: indicare l'eventuale risultato a debito o a credito dato dalla differenza tra imposta dovuta e acconti versati;





Nella dichiarazione Irap/2021 VA indicato l'ammontare di quanto "cancellato" (relativamente al primo acconto IRAP 2020) nel rigo apposito relativo agli aiuti di Stato.



- •tipo aiuto: codice 1 (aiuto istituito da norma statale);
- •colonna 1: codice 10 (come da Tabella Aiuti di Stato, presente sulle istruzioni del modello)
- •colonna 2: il codice della regione dell'impresa;
- •colonna 12: il codice relativo alla forma giuridica dell'impresa (come da istruzioni del modello);
- •colonna 13: il codice relativo alla dimensione dell'impresa (come da istruzioni del modello);
- •colonna 14: il codice Ateco dell'impresa;
- •colonna 15: codice 1 (se aiuti di Stato concessi a beneficiario che non opera nel settore del trasporto su strada);
- •colonna 17: importo dell'aiuto di Stato di cui si ha beneficiato(= importo già indicato sul rigo IR25 colonna 2);
- •colonna 26: codice 20 (costo relativo ad aiuto non identificabile);



Esempio

Si ipotizzi una situazione Irap come segue:

- Totale imposta 2020 calcolata = Euro 8.000
- Acconto calcolato con il metodo storico su € 10.000
- 1° acconto 5.000 figurativo
- 2° acconto 5.000 versato
- 1^ acconto 2020 figurativo da sottrarre = Euro 4.000
- 2[^] acconto 2020 versato = Euro 5.000
- Imposta a credito = Euro 1.000

